

## ART. 7 COST.

STABILISCE CHE I RAPPORTI TRA LO STATO E LA CHIESA DEVONO ESSERE IMPRONTATI SULL'INDIPENDENZA, CIASCUNO NEL PROPRIO AMBITO SENZA INTERVENIRE NEGLI AFFARI DELL'ALTRO.

QUINDI, LO STATO DEVE OCCUPARSI SOLO DI POLITICA E LA CHIESA SOLO DI RELIGIONE.

QUESTO È STABILITO NEI PATTI LATERANENSIS, STIPULATI NEL 1929 TRA IL RE E IL PAPA' NELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI LATERANO A ROMA.

FINO AL 1984 NEI PATTI ERA STABILITO CHE LA RELIGIONE CATTOLICA ERA CONSIDERATA RELIGIONE DI STATO QUINDI ERA OBBLIGATORIO STUDIARLA A SCUOLA.

NEL 1984 I PATTI LATERANENSIS SONO STATI MODIFICATI E LA RELIGIONE CATTOLICA NON È PIÙ CONSIDERATA RELIGIONE DI STATO. DAL 1984 L'ORA DI RELIGIONE A SCUOLA È FACOLTATIVA E SI PUÒ SCEGLIERE DI NON FARLA.